

COMUNE DI CAMPONOGARA

PROVINCIA DI VENEZIA

ALLEGATO : A ALLA DELIBERA
N° 87 DEL 14-12-2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

INDICE

CAPO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Osservanza Regolamento	pag. 1
Art. 3 - Pubblicità	pag. 1
Art. 4 - Pubblicazione all' Albo	pag. 1
Art. 5 - Rilascio copie	pag. 2

CAPO II° - PROCEDURE, SOGGETTI AMMESSI

Art. 6 - Soggetti ammessi	pag. 2
Art. 7 - Attività riconosciute	pag. 2
Art. 8 - Domande di contributo	pag. 3
Art. 9 - Determinazione dei contributi	pag. 4
Art. 10 - Contributi particolari	pag. 5
Art. 11 - Patrocinio del Comune	pag. 5
Art. 12 - Responsabilità delle singole iniziative	pag. 6
Art. 13 - Soggiorni climatici	pag. 6
Art. 14 - Scuole materne, elementari e medie inf.	pag. 7
Art. 15 - Patrocinio del Comune	pag. 7
Art. 16 - Contributi ad altri Enti	pag. 8

CAPO III° - NORME PARTICOLARI PER IL SETTORE SOCIALE, ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

Art. 17 - Contributi convenzionati per attività culturali di pubblico interesse	pag. 8
Art. 18 - Soggetti beneficiari dei contributi assistenziali	pag. 8 bis
Art. 19 - Minimo vitale	pag. 9
Art. 20 - Ammontare massimo del contributo assis- tenziale	pag. 9
Art. 21 - Procedure per l'ottenimento del contri- buto assistenziale continuativo	pag. 10
Art. 22 - Contributi una tantum	pag. 10
Art. 23 - Ricoveri in Istituti Residenziali	pag. 11

CAPO IV° - CONTRIBUTI VARI

Art. 24 - Contributi ad imprese e consorzi di tra- sporto di persone	pag. 11
Art. 25 - Tutela dei valori ambientali	pag. 12

CAPO V° - NORME FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore	pag. 12
-----------------------------	---------

CAPO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

art.1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

art.2 - Osservanza regolamento

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.

art.3 - Pubblicità

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

art.4 - Pubblicazione all'Albo degli atti dispositivi di contributi.

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Dall'atto ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 6 della legge 8.6.1990, n. 142.

art.5 - Rilascio copie.

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II - PROCEDURE, SOGGETTI AMMESSI

art.6 - Soggetti ammessi.

1. Il Comune concede agevolazioni, sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari a persone, nonché ad Enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, istituzioni che operano, questi ultimi, nel settore dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, alla condizione che:

a) che abbiano la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Camponogara oppure che svolgono la loro attività principalmente, anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Camponogara;

b) che operino senza scopo di lucro.

art.7 - Attività riconosciute.

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, alle agevolazioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:

a) le attività assistenziali dirette al recupero psicofisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare e sociale, nonché di sostegno economico;

b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività ricreative, culturali e formative a favore di giovani, adulti ed anziani;

c) le manifestazioni dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;

- d) le manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale;
- e) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo;
- f) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero;
- g) iniziative a favore dello sviluppo agricolo, attività produttive e commerciali;

art. 8 - Domande di contributo.

1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali, i soggetti indicati al precedente articolo 6, devono presentare domanda al Sindaco previa approvazione del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, con indicazione dell'attività, dello scopo, dell'importo richiesto.

- a) la denominazione e la sede del richiedente;
- b) la/e attività istituzionalmente svolta/e;
- c) una dettagliata descrizione dell'attività, iniziativa o della manifestazione organizzata/e e/o promossa/e per la/e quale/si richiede l'intervento finanziario comunale;
- d) per contributi sino a L. 3.000.000: descrizione sommaria dei costi e dei ricavi sostenuti. Per somme, oltre alla descrizione dei ricavi, documentazione fiscalmente idonea. In tal caso il contributo non potrà superare i costi sostenuti, o documentati;
- e) l'autorizzazione del soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune, nonché della modalità per quietanziare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
- f) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell'ente richiedente, o della persona responsabile dell'iniziativa;
- g) dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenute fiscali del contributo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di quanto esercente attività senza scopo di lucro.

2. Dopo l'istruttoria l'ufficio che attesterà la rispondenza della richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà in base alla disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio e alla misura dell'intervento finanziario comunale oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.

art.9 - Determinazione dei contributi.

1. Per i contributi una tantum l'intervento finanziario comunale verrà erogato in un'unica soluzione appena il provvedimento concessorio avrà acquistato esecutività. I contributi a sostegno di una attività continuativa potranno essere liquidati in acconto pari al 50% e il saldo su presentazione di consuntivo annuo.

2. L'ammontare dei contributi che verranno concessi a istituzioni pubbliche e private, o ad altre forme organizzate di volontariato, sarà determinato tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta nel passato che di quella programmata e dell'interesse che l'attività stessa riveste per la comunità locale, sia, ancora per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dell'istruzione, della cultura, dello sport e del tempo libero. Nella concessione di contributi avranno precedenza le forme associative che operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente art. 6 e se le stesse hanno le caratteristiche in esso citate.

3. Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e possono essere determinate in relazione del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Dove necessario, viene data precedenza alle associazioni o istituzioni aventi un numero di soci o iscritti superiore e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli artt. 433 del Codice Civile.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali, particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati: può anche assumere direttamente specifiche loro esigenze, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale e concedere in comodato i beni acquistati.

5. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili, aree e locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative. Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione.

art.10 - Contributi particolari

1. A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni ed anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell'attività la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

art. 11 - Consistenza e natura delle sovvenzioni -

1. Il Comune patrocina manifestazioni specifiche, iniziative di natura artistica, culturale, ricreativa, sportiva e turistica, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del relativo capitolo di bilancio.

2. L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria. Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere comunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

3. Per la concessione di detti contributi dovranno essere presentati resoconti delle spese organizzative sostenute mediante l'esibizione di pezzi giustificativi, o in presenza di attività svolte da comitati e gruppi in economia e/o con prestazioni di servizi in forma di volontariato, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un componente dell'associazione o del gruppo il quale, assumendosi ogni responsabilità, dichiara l'entità delle spese sostenute.

art.12 - Responsabilità delle singole iniziative

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, a seguito dell'esito degli accertamenti, o deliberarne la revoca nei limiti predetti.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impiego del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

art.13 - Soggiorni climatici.

1. L'Amministrazione Comunale allo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico organizza soggiorni in montagna, mare, laghi, ecc.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica mirante a interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di socializzazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

La programmazione di iniziative dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione al detto soggiorno recuperandola in parte dai contributi. Potranno essere erogati contributi straordinari nel caso ovverossia ne venga richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.

Il Comune riconosce che le scuole materne private offrono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private per sezione non possono annualmente superare le spese sostenute dal Comune nel precedente anno per il funzionamento di una sezione di scuola materna statale;

3. Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari.

art. 15 - Patrocinio del Comune

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi straordinari da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta automatici benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 11 III comma.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedere alla promozione dell'iniziativa.

1. La misura dei contributi comunali prevista dal presente regolamento è calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

CAPO III - NORME PARTICOLARI PER IL SETTORE SOCIALE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

art. 17 - Contributi convenzionati per attività continuative di pubblico interesse.

- 1) Il Comune per la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative, nel campo sociale, culturale e della solidarietà civile, può avvalersi delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993 n. 40.
- 2) Le attività di volontariato di cui sopra sono rese in regime di convenzione e soltanto dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'art. 4 della predetta legge regionale 40/1993 e sono altresì subordinate alla sussistenza delle seguenti altre condizioni:
 - a) l'esistenza di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge per le organizzazioni;
 - b) l'esistenza di progetti finalizzati al perseguimento delle finalità di cui al punto 1);
 - c) la valutazione previa dei progetti proposti dalle organizzazioni da parte del Comune;
 - d) l'ampiezza temporale non superiore ad un anno dei singoli progetti;
 - e) la gratuità delle prestazioni dei volontari;
 - f) l'inesistenza di rapporti economici di lavoro dipendente, eccetto quelli espressamente previsti per legge;
 - g) l'inesistenza di rapporti economici tra volontari ed organizzazioni che non siano esclusivamente rimborsi di spese erogati dall'organizzazioni di appartenenza;
 - h) l'inesistenza di risorse economiche diverse dai contributi ed altri proventi espressamente previste dalla legge;
 - i) l'esistenza di un bilancio informato ai criteri previsti dall'organizzazione e condizionato a risorse e spese previste dalla legge;
 - l) la possibilità del controllo del bilancio dell'organizzazione da parte del Comune sottoscrittore della convenzione e l'approvazione dello stesso secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto;
 - m) la elezione e la gratuità delle cariche associative delle organizzazioni;
 - n) la definizione secondo criteri di democrazia dell'ammissione e dell'esclusione degli aderenti alle organizzazioni;
 - o) l'esistenza negli statuti delle organizzazioni dell'indicazione di obblighi e diritti degli aderenti;
 - p) la non rinnovazione tacita delle convenzioni;
 - q) la risolvibilità delle convenzioni in ogni ipotesi di fatto e causa imputabile alle organizzazioni nel caso di violazione di legge e/o di convenzione.
- 3) La convenzione deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività;
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della legge 226/1991 e legge reg. 40/1993;
 - f) l'impegno e le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni in convenzione;
 - g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
 - h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
 - i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta all'ente con la quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente sia a richiesta del Comune;

- l) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività;
- m) l'entità e la qualità delle prestazioni specialistiche di cui al comma 2 dell'art.3 della legge reg. 40/1993,
- n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali incompetenze.

4) I rimborsi a favore delle organizzazioni per l'espletamento per l'attività e progetto di cui alla convenzione regolarmente approvata e sottoscritta, dovranno riguardare esclusivamente, come previsto dagli articoli 2 e 5 della legge quadro 266/1991 e dall'art.12 della legge regionale 40/1993, le seguenti spese:

a) per spese sostenute dai volontari

- le spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività;
- le spese sostenute dai volontari per l'espletamento degli interventi realizzati;
- le spese per acquisto, pulizia ed usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività;
- le spese telefoniche;
- le spese per generi di conforto consumati per l'espletamento delle attività;
- eventuali altre spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento delle attività;

b) la spesa per la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, qualora venga prevista nella convenzione la stipula della relativa polizza da parte dell'organizzazione;

c) le spese generali, per una quota di quelle sostenute dall'organizzazione quantificata nella misura massima del 20% delle spese sostenute dai volontari di cui alla precedente lett. a) e precisamente:

- le spese per il riscaldamento, la illuminazione, la pulizia locali, ecc.;
- le spese telefoniche, fax, postali, cancelleria ecc.;
- le spese per acquisto indumenti da utilizzare nell'attività di volontariato, ecc.;

5) I rimborsi delle spese di cui al precedente punto 4) vengono effettuati dal Comune con le modalità e tempi previsti nella convenzione, dietro presentazione di note riepilogative firmate dal presidente dell'organizzazione. La documentazione relativa alle spese rimane depositata presso l'organizzazione a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche.

verifiche."

art. 12 - Soggetti beneficiari dei contributi assistenziali

1. Il comune interviene con prestazioni economiche straordinarie che in natura a favore:
 - a) di singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
 - b) delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
 - c) dei minorenni soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile;
 - d) degli ex-detenuti;
 - e) delle persone di cui agli artt. 8 e 55 della legge 28.2.1958, n. 75;
 - f) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel comune di Camponogara;
 - h) di soggetti anche esteri in caso di calamità naturali o fatti di guerra che hanno generato situazioni di soccorso qualora tale facoltà sia prevista in disposizioni di legge.

art.19 - Minimo vitale.

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore di persone e famiglie avverrà secondo il criterio del "minimo vitale".

2. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al 1° gennaio di ogni anno.

3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare composto di più persone è calcolato sommando le seguenti quote:

- a) il primo componente: 100% della quota base;
- b) il secondo componente: 70% della quota base;
- c) per ogni altro componente fino ad otto anni: 32% della quota base;
- d) per ogni componente da 9 a 18 anni: 42% della quota base;
- e) per ogni altro componente oltre i 18 anni: 50 % della quota base;
- f) per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia o di infortunio, si trovino in uno stato di parziale o di totale non autosufficienza attestato da certificato medico: 75% della quota base;
- g) per le spese documentate di assistenza infermieristica e di frequenza a centri educativi e scolastici (asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici o comunità per la riabilitazione): 10% della quota base;
- h) per spese di riscaldamento, limitatamente al periodo in cui è consentito l'utilizzo dell'impianto termico: 10% della quota base.

4. Gli importi dell'affitto devono essere aggiunti nel loro reale ammontare, risultante da contratto o da altro documento valido.

Il "minimo vitale" della persona sola è pari al 120% della quota base, maggiorata delle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 e di cui al comma 4) del presente articolo calcolata nella misura indicata dalle predette disposizioni.

art. 20 - Ammontare massimo del contributo assistenziale

L'entità del contributo da erogare per assicurare il "minimo vitale" è pari alla differenza fra il minimo vitale stesso calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 19 ed il reddito accertato.

2. La Giunta Comunale determina la misura massima mensile del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, erogabile nell'anno di competenza.

3. Nel caso in cui la Giunta non adotti alcuna determinazione entro il termine di cui al precedente comma si applicano le misure adottate per l'anno precedente.

art.21 - Procedure per l'ottenimento del contributo assistenziale continuativo.

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente art.20 dovrà essere presentata apposita richiesta indirizzata al Sindaco e compilata sul modulo fornito dal Comune, contenente tutte le notizie e le dichiarazioni dirette ad accertare la composizione, la situazione abitativa ed il reddito del nucleo familiare, nonché l'elenco di persone obbligate agli alimenti, la assenza di proprietà immobiliari, eccezione fatta per l'alloggio occupato dalla famiglia se adeguato alle sue esigenze e per quegli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione sono difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.

2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute dal responsabile dell'Ufficio per i servizi sociali del Comune.

3. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuati dall'Ufficio o attraverso dichiarazione sostitutiva di notorietà.

4. La Giunta Comunale determina periodicamente l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base delle richieste pervenute e dell'istruttoria svolta dall'Ufficio per i servizi sociali, che attesterà la rispondenza delle domande accolte ai criteri di cui al presente Capo.

5. Il contributo è erogato con cadenza temperanea fissata nella deliberazione di cui al precedente comma.

art.22 - Contributi una tantum.

La Giunta comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, sulla base di apposita relazione del Settore dei Servizi Sociali, potrà disporre l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, non ricomprese nella fattispecie considerate dal presente Capo. Il contributo "una tantum" non è però ripetibile nello stesso anno.

art. 23 - Ricoveri in istituti residenziali.

1. Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, mediante un concorso nel pagamento della retta di degenza.

2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ciascun anno.

3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:

a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovvisti di reddito superiore al "minimo vitale", determinato ai sensi del precedente articolo 19.

b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di una quota parte della retta di ricovero.

4. Il Comune esperirà azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di persone obbligate agli alimenti, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 3, o di beni immobili di proprietà dello stesso assistito o delle persone obbligate agli alimenti, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione che, per il loro stato di conservazione o per la loro collocazione sono difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.

5. Dopo l'istruttoria del Settore dei Servizi Sociali che propone la misura del concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la Giunta provvederà, previo parere della Commissione consiliare, a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune.

CAP. IV - CONTRIBUTI VARI.

Art. 24 - Contributi ad imprese o consorzi di trasporto di persone.

1. Il Comune al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto di persone, può concedere contributi ad imprese o consorzi che esercitano tale servizio nel territorio comunale.

2. Se l'impresa ha natura privata la misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.

art.25 - tutela valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

CAPO V° - NORME FINALI.

art.26 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo Regionale di controllo, diviene esecutivo, previa ripubblicazione all'Albo Comunale per 15 gg.

